



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

## Rubrica "Notizie dall'Ordine"

*Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli*

### NOTIZIE DALL'ORDINE N. 27/2016

**Napoli 16 Maggio 2016 (\*)**

**L'Art. 8 della Legge 12/1979, tra gli elementi costitutivi dell'Albo, annovera anche l'indicazione del titolo di studio. Per ciascun iscritto è presente, di base, il titolo di studio posseduto all'atto del praticantato e degli Esami di Stato. Ciò non preclude la registrazione di un nuovo e diverso titolo di studio conseguito dopo l'iscrizione nell'Albo. Nell'area riservata di ciascun iscritto è possibile procedere alla variazione del titolo di studio posseduto. Ciò genererà una mail che perverrà alla Segreteria del CPO e costituirà, pertanto, una dichiarazione resa ad Ente pubblico. Vi invitiamo a controllare l'esattezza di quanto registrato o, comunque, a segnalare le variazioni in materia di titolo di studio.**

Il titolo di studio posseduto e che ha consentito lo svolgimento del praticantato e dell'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione costituisce uno degli elementi principali da registrarsi nell'Albo professionale in corrispondenza del nome dell'iscritto.

Lo sancisce, per essere chiari, **l'art. 8 della Legge 11 Gennaio 1979 n.12** istitutiva dell'Ordinamento della professione di Consulente del Lavoro.

Lo riportiamo testualmente:

*“È istituito in ogni provincia l'Albo dei Consulenti del Lavoro. Il Consulente del Lavoro iscritto in un Albo provinciale può esercitare l'attività professionale in tutto il territorio dello Stato. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi provinciali.*

*L'Albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui è in possesso l'iscritto.*

*L'Albo è compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'Albo stabilisce l'anzianità”.*

Chiaramente, in relazione al titolo di studio, questo non può che essere, **di base**, quello indicato all'atto dell'iscrizione nel Registro dei Praticanti, *confermato dall'Istituto o Ateneo emittente a seguito di idonea richiesta del CPO* e, successivamente, dell'iscrizione nell'Albo una volta conseguita l'abilitazione all'esercizio della professione.

Nessuna preclusione sussiste se si desidera indicare un diverso titolo di studio conseguito **successivamente** all'iscrizione nell'Albo.

In tale circostanza, basta valersi dell'opportunità, a livello di semplificazione, consentita dal ns. sito [www.ordinecdlna.it](http://www.ordinecdlna.it)

Basta entrare nell'area riservata di ciascuno di voi, procedere alla variazione del titolo di studio, confermarla attraverso l'apposizione del codice che vi compare.

La stessa cosa vale anche per la **variazione eventuale dell'indirizzo di posta elettronica ordinario o domicilio fiscale**.

Automaticamente sarà generata una mail che perverrà alla Segreteria del CPO e che conterrà la variazione da Voi effettuata. Né più, né meno, come se vi foste recati in Segreteria del CPO per comunicare le variazioni o se le aveste notificate per raccomandata o per PEC.

Tale comunicazione di variazione, essendo diretta ad Ente Pubblico (id: il CPO) ha lo stesso valore della Dichiarazione resa sotto propria responsabilità civile e penale.

Basti pensare, relativamente al titolo di studio, che oltre 200 Colleghi hanno conseguito la laurea triennale in "Scienze Giuridiche" presso la L.U.M. "Jean Monnet" di Casamassima in virtù di una Convenzione del CPO di Napoli con quell'Ateneo ed altri 50, tra questi, hanno proseguito con la specialistica conseguendo, quindi, la laurea magistrale in Giurisprudenza.

Tanti sacrifici per studiare e, magari, al CPO risulta ancora il Diploma di Ragioniere dell'epoca del praticantato e del superamento dell'esame di abilitazione.

E' giusto, pertanto, che provvedano alla variazione. Sarebbe, infatti, un paradosso che abbiano la carta intestata con il titolo accademico di "Dottore" ed in Segreteria risulti il possesso, a tutti gli effetti, del "solo" diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.

Sarà, poi, cura della Segreteria richiedere successivamente gli estremi del nuovo titolo di studio, l'Ateneo e la data di conseguimento.

Buon lavoro

***Ad maiora***

IL PRESIDENTE

***EDMONDO DURACCIO***

(\*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

**Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.**

**ED/FC**